

Roma, 6 marzo 2000

**CIRCOLARE N. 42/2000****OGGETTO: TRIBUTI - DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA - CHIARIMENTI - D.M. 21.12.1999 SU S.O. ALLA G.U. N.305 DEL 30.12.1999.**

Con il decreto ministeriale indicato in oggetto è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione periodica IVA.

Le istruzioni per la compilazione del modello (disponibili sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it)) contengono importanti precisazioni circa l'utilizzo dell'eventuale credito IVA. In particolare il credito dell'anno in corso può essere portato in detrazione da un mese (o trimestre) all'altro, ma non può essere portato in compensazione con altri tributi e contributi tramite il modello di versamento unico F24. Tale facoltà infatti è stata limitata esclusivamente ai contribuenti che hanno i requisiti per richiedere il rimborso infrannuale (ad es. esportatori abituali).

Nel caso di contribuenti che effettuano dichiarazioni mensili e trimestrali (è il caso ad esempio delle imprese di autotrasporto che oltre alle operazioni di trasporto rientranti nel regime trimestrale agevolato effettuano anche altre operazioni assoggettate al regime mensile), è stato ribadito che per compensare l'imposta risultante dai due regimi deve essere presentata un'unica dichiarazione entro il termine previsto per la dichiarazione mensile; ad es. l'IVA a debito del primo trimestre può essere compensata con quella a credito del mese di marzo.

L'eventuale credito dell'anno precedente, risultante dalla dichiarazione annuale, può essere utilizzato sia in detrazione dell'imposta nella dichiarazione periodica IVA, sia in compensazione di altri tributi e contributi nel modello F24.

Si rammenta che l'obbligo di presentare la dichiarazione periodica da quest'anno è stato esteso a tutte le imprese (in precedenza l'adempimento era solo per le società di capitali), nonché alle persone fisiche titolari di partita IVA. Il modello va presentato, in alternativa, agli istituti di credito, agli uffici postali, ovvero agli intermediari abilitati (Caf, professionisti) entro l'ultimo giorno del mese di versamento. Per le società con capitale superiore a 5 miliardi, ovvero con più di 50 dipendenti, è obbligatoria la presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari; per la presentazione in via telematica la scadenza è prolungata di un mese.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.45/99

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

S.O. ALLA G.U. N. 231 DEL 30.12.1999 (FONTE GURITEL)

DECRETO 21 dicembre 1999

Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni e caratteristiche tecniche per la stampa.

Art. 1.

Modello di dichiarazione IVA periodica

1. E' approvato il modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni, da utilizzare per l'indicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, in applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, a decorrere dalle liquidazioni periodiche relative all'anno 2000.

2. E' inoltre approvata la busta da utilizzare per la presentazione del modello, di cui al comma precedente, alle banche convenzionate o alle agenzie delle Poste italiane S.p.a.

3. Il modello di cui al comma 1 e' costituito da un unico foglio fronte/retro ed e' predisposto in due esemplari, uno destinato all'ufficio ed uno ad uso del contribuente, nei colori e con le caratteristiche di cui all'allegato A.

Art. 2.

Reperibilita', autorizzazione alla stampa e trasmissione dei modelli

1. I modelli di dichiarazione IVA periodica sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal relativo sito Internet, sempre che rispettino le caratteristiche tecniche e di colore di cui all'allegato A

2. E' autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, e della relativa busta, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A; a tale scopo i modelli sono resi disponibili nel sito di cui al comma precedente in formato tipografico, per gli utenti che utilizzano tali formati per la stampa.

3. E' altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche e di colore richiamate nell'allegato A e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto.

4. In caso di difficoltà nel reperimento delle buste di cui all'art. 1, possono essere utilizzate buste di colore bianco delle stesse dimensioni di quelle indicate nell'allegato A, sulle quali devono essere indicati nel lato sinistro in alto i dati relativi al codice fiscale, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome e domicilio fiscale del contribuente, nel lato sinistro in basso la dicitura "DICHIARAZIONE IVA PERIODICA".

5. La trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati, indicati nell'art. 3, commi 2 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto.

6. E' fatto comunque obbligo ai soggetti di cui al comma precedente di rilasciare copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato A.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il direttore generale: Romano

Allegato \*\*\* OMISSIS \*\*\*